

## ***Informativa Studio Fantinello Carlo***

*n. 6 del 13/05/2024*

*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

# **D.L. PNRR: più elevata la Maxisanzione per lavoro sommerso**

*Gentile Cliente,*

*Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 56/2024) prevede, tra le varie disposizioni, la modifica del quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.*

*Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale sulla disposizione in oggetto.*

### **Premessa**

L'articolo 29, comma 3, del D.L. n. 19/2024 (c.d. decreto PNRR), convertito, con modificazioni, in legge n. 56/2024, ha disposto la modifica del quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

In particolare, è previsto un incremento del 10% dell'attuale importo della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 3, commi da 3 a 5, del D.L. 12/2002, per il caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

Nello specifico, viene **elevata al 30% la percentuale di incremento della suddetta sanzione** già prevista nella misura del 20% (cd. maxisanzione per lavoro nero) dall'art. 1, c. 445, lett. d), n. 1, della L. 145/2018, che **prima della modifica era così graduata:**

- ➔ da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- ➔ da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- ➔ da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

### ***Nuovi importi della maxisanzione***

---

Per effetto dell'incremento disposto dal decreto PNRR, gli importi delle sanzioni sono, dunque, determinati nel modo seguente:

- **da 1.950 a 11.700** euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi finora previsti e pari a 1.800 euro nel minimo e a 10.800 euro nel massimo);
- **da euro 3.900 a euro 23.400** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi finora previsti e pari a 3.600 euro nel minimo e a 21.600 euro nel massimo);
- **da euro 7.800 a euro 46.800** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi finora previsti e pari a 7.200 euro nel minimo e a 43.200 euro nel massimo).



**ATTENZIONE!** In forza di quanto previsto dell'art. 3, comma 3-quater, del richiamato D.L. n. 12/2002 (non modificato dal decreto PNRR), le predette sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

- lavoratori stranieri;
- minori in età non lavorativa (cioè, coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell'obbligo e il compimento dei sedici anni);
- percettori del reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

Resta confermato il raddoppio delle percentuali di maggiorazione qualora il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), della legge n. 145/2018).

*Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.*

STUDIO FANTINELLO CARLO